

SCHEDA N. 28
SMALTIMENTO RIFIUTI: REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Campo di applicazione o tipologia di impresa o di attività sottoposte al procedimento.

- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti
- I commercianti e gli intermediari di rifiuti
- Chiunque svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti
- Le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi, ad eccezione degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile con un volume di affari annuo non superiore a lire quindicimilioni. Le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali, ad eccezione dei piccoli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2083 del Codice civile che non abbiano più di tre dipendenti

Autocertificabile

SI

NO

Ente/Enti titolari

Provincia

Comune

Adempimenti

Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:

- a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;
- b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti e il mezzo di trasporto utilizzato;
- c) il metodo di trattamento impiegato.

Sul registro si devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto.

Modalità e tempi

Sul registro le annotazioni devono essere effettuate:

- per i produttori almeno entro una settimana dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
- per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro una settimana dalla effettuazione del trasporto;
- per i commercianti e gli intermediari almeno entro una settimana dalla effettuazione della transazione relativa;
- per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti.

I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti e degli intermediari. I registri **integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti** sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di

smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato e al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

Particolari modalità di tenuta

I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione delle reti e delle utenze diffuse svolte dai soggetti pubblici e privati titolari di diritti speciali o esclusivi ai sensi della direttiva 93/38/CE attuata con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, che installano e gestiscono, direttamente o mediante appaltatori, reti e impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico, **possono essere tenuti, nell'ambito della provincia dove l'attività è svolta**, presso le sedi di coordinamento organizzativo o altro centro equivalente comunicato preventivamente alla provincia medesima.

I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le *5 tonnellate di rifiuti non pericolosi* e *1 tonnellata di rifiuti pericolosi*, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categorie interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, **mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.**

Strumento informatico:

Se il registro è tenuto mediante strumento informatico è necessario:

- usare carta a modulo continuo;
- stampare il registro con cadenza prevista per le diverse categorie di operatori e comunque ogni volta che intervenga una verifica da parte degli Organi di controllo

Sostituzione del registro:

I produttori di rifiuti non pericolosi possono sostituire i registri di carico e scarico con i seguenti registri, scritture e documentazione contabile:

- registri IVA di acquisto e vendite
- scritture ausiliarie di magazzino di cui all'art. 14, DPR 29/9/73 e successive modifiche
- altri registri o documentazione contabile la cui tenuta sia prevista da disposizioni legislative

Ovviamente, tali scritture "sostitutive" devono:

- essere numerati e vidimati dall'Ufficio Registro
- essere integrati con numero e data del formulario
- contenere:
 - data di produzione o presa in carico e scarico del rifiuto
 - numero progressivo della registrazione
 - data di effettuazione del movimento
 - caratteristiche del rifiuto
 - quantità dei rifiuti prodotti all'interno dell'unità locale o presi in carico
 - eventuale ulteriore descrizione del rifiuto
 - numero del formulario
 - eventuale commerciante o intermediario

I modelli del registro di carico e scarico sono conformi agli Allegati A e B del DM 148/98 (**Allegato 1**)

Oneri

Validità

Scadenza

Rinnovi

Sanzioni

Sanzione amministrativa da 5 a 30 milioni in caso di rifiuti pericolosi sanzione da 30 a 180 milioni più da 1 mese ad 1 anno di carcere

Norme comunitarie

Norme nazionali

D.Lgs. 5/2/1997, n. 22 (legge quadro, attuativa di tre direttive della comunità europea); sono previsti una settantina di decreti attuativi, solo alcuni dei quali sono già stati adottati;
D.Lgs. 8/11/1997, n. 389 (modifica il d.lgs. 22/1997);
Decreto MA del 1/4/98, n. 148

Norme regionali

Regolamenti

Documentazione e testi integrati

Allegato 1

ALLEGATO A

A-1

FRONTESPIZIO DEL REGISTRO
DI CARICO E SCARICO

1. DITTA

Residenza o domicilio
comune via n.

Codice fiscale
Ubicazione dell'esercizio
comune via n.

2. ATTIVITA' SVOLTA

- PRODUZIONE
- RECUPERO cod
- SMALTIMENTO cod
- TRASPORTO
- INTERMEDIAZIONE E COMMERCIO CON DETENZIONE

3. TIPO DI ATTIVITA'

4. REGISTRAZIONE N. DEL e N. DEL

5. CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO:

A) STATO FISICO

- 1. Solido pulverulento
- 2. Solido non pulverulento
- 3. Fangoso palabile
- 4. Liquido

B) EVENTUALI CLASSI DI PERICOLOSITA'

- H1 esplosivo
- H2 comburente
- H3-A facilmente infiammabile (incluso estremamente infiammabile)
- H3-B infiammabile
- H4 irritante
- H5 nocivo
- H6 tossico (incluso molto tossico)
- H7 cancerogeno
- H8 corrosivo
- H9 infetto
- H10 teratogeno
- H11 mutageno
- H12 a contatto con l'acqua libera gas tossici o molto tossici
- H13 sorgente di sostanze pericolose
- H14 ecotossico

A-2

<p>Scarico <input type="checkbox"/></p> <p>Carico <input type="checkbox"/></p> <p>del</p> <p>n.</p> <p>Formulario</p> <p>n.</p> <p>del</p> <p>Rif. operazioni di carico</p> <p>n.</p>	<p>Caratteristiche del rifiuto</p> <p>a) CER</p> <p>b) Descrizione</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>c) Stato fisico</p> <p>d) Classi di pericolosità</p> <p>.....</p> <p>e) Rifiuto destinato a</p> <p> () smaltimento cod</p> <p> () recupero cod</p>	<p>Quantità:</p> <p>Kg</p> <p>Litri</p> <p>Metri cubi</p>	<p>Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Intermediario/Commerciante</p> <p>Denominazione</p> <p>.....</p> <p>Sede</p> <p>.....</p> <p>C.F.</p> <p>Iscrizione Albo N.</p>	<p>Annotazioni:</p>
---	--	---	--	----------------------------

B-1

FRONTESPIZIO DEL REGISTRO

**DI CARICO E SCARICO
INTERMEDIARI E COMMERCianti NON DETENTORI**

1. DITTA

Residenza o domicilio
comune via n.

Codice fiscale

Ubicazione dell'esercizio
comune via n.

2. CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO:

A) STATO FISICO

1. Solido pulverulento
2. Solido non pulverulento
3. Fangoso palabile
4. Liquido

B) EVENTUALI CLASSI DI PERICOLOSITA'

- H1 esplosivo
- H2 comburente
- H3-A facilmente infiammabile (incluso estremamente infiammabile)
- H3-B infiammabile
- H4 irritante
- H5 nocivo
- H6 tossico (incluso molto tossico)
- H7 cancerogeno
- H8 corrosivo
- H9 infetto
- H10 teratogeno
- H11 mutageno
- H12 a contatto con l'acqua libera gas tossici o molto tossici
- H13 sorgente di sostanze pericolose
- H14 ecotossico

B-2

Data Movimento	Codice CER del rifiuto	Produttore/Detentore	Destinatario
Movimento del Formulario n. del Annotazioni:	Caratteristiche del rifiuto a) CER b) Descrizione c) Stato fisico d) Classi di pericolosità e) Rifiuto destinato a () smaltimento cod () recupero cod Quantità: Kg Litri	Denominazione/Ragione sociale: C.F. Indirizzo: Trasportatore Denominazione/Ragione sociale: C.F. Indirizzo:	Denominazione/Ragione sociale: C.F. Indirizzo: Eventuali annotazioni

C-1**DESCRIZIONE TECNICA MOD. "A"
PRODUTTORE/RECUPERATORE/SMALTITORE/TRASPORTATORE/
INTERMEDIARI E COMMERCianti DETENTORI**

- I. LE IMPRESE CHE PRODUCONO O RECUPERANO O SMALTISCONO O TRASPORTANO RIFIUTI O EFFETTUANO ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE/COMMERCIO CON DETENZIONE DI RIFIUTI DEVONO TENERE IL REGISTRO DI CUI ALL'ALLEGATO "A".**
- II. SULLA PRIMA PAGINA DEL REGISTRO DI CARICO e scarico sono riportati, in corrispondenza delle diverse voci, i seguenti dati :**
- a) alla voce "DITTA": dati anagrafici relativi all'impresa (ditta, residenza, codice fiscale e ubicazione dell'esercizio);
 - b) alla voce "ATTIVITA' SVOLTA": dati relativi all'attività svolta (produzione, recupero, smaltimento, trasporto) e il codice relativo all'attività di recupero e smaltimento di cui agli allegati B e C al decreto legislativo 5.2.1997, n. 22;
 - c) alla voce "TIPO DI ATTIVITA'" (solo per le imprese che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento): la categoria di attività, così come individuata negli allegati "B" e "C" al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e descrizione generale del tipo di trattamento effettuato sul rifiuto: separazione, trattamento chimico-fisico, trattamento biologico, inertizzazione, ecc.;
 - d) alla voce "REGISTRAZIONE": la data ed il numero della prima e dell'ultima registrazione.
 - e) alla voce "CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO": la elencazione di tutte le possibili caratteristiche proprie del rifiuto, con riferimento allo stato fisico ed alle classi di pericolo. I numeri e le lettere riportati in corrispondenza delle possibili caratteristiche del rifiuto devono essere utilizzati in sede di annotazione di un'operazione di carico o di scarico sul registro per individuare le caratteristiche proprie del rifiuto cui l'annotazione si riferisce. A tali fini i predetti numeri e lettere devono essere riportati sulle corrispondenti voci "stato fisico" e "classi di pericolosità" in sede di annotazione del carico o dello scarico del rifiuti.
- III. I FOGLI DEL REGISTRO devono contenere le seguenti informazioni:**
- a) **Nella prima colonna** deve essere contrassegnata l'operazione (carico o scarico) alla quale si riferisce la registrazione con l'indicazione del numero progressivo e della data della registrazione stessa. In caso di scarico devono, inoltre, essere indicati il numero del formulario, la data di effettuazione del trasporto e il riferimento alla registrazione di carico dei rifiuti cui il trasporto si riferisce;
 - b) **Nella seconda colonna** devono essere riportate le caratteristiche del rifiuto:
 - IL CODICE CER DEL RIFIUTO
 - LA DESCRIZIONE DEL RIFIUTO
 - LO STATO FISICO DEL RIFIUTO: 1. Solido pulverulento; 2. Solido non pulverulento; 3. Fangoso palabile; 4. Liquido.
 - LE CLASSI DI PERICOLO DI CUI ALL'ALLEGATO D INDIVIDUATE SULLA BASE DELL'ALLEGATO E AL PRESENTE DECRETO, PROPRIE DEL RIFIUTO (solo per i rifiuti pericolosi)
 - LA DESTINAZIONE DEL RIFIUTO CON L'INDICAZIONE DEL CODICE DI ATTIVITA' DI CUI AGLI ALLEGATI "B" E "C" DEL DECRETO LEGISLATIVO 5.2.97, N. 22 (se la registrazione si riferisce allo scarico)
 - c) **Nella terza colonna** devono essere trascritti i dati relativi alla quantità di rifiuti prodotti all'interno dell'unità locale o presi in carico (in Kg o in litri e in metri cubi).
 - d) **Nella quarta colonna** deve essere indicato il luogo di produzione e l'attività di provenienza dei rifiuti (solo per i soggetti che effettuano attività di manutenzione a reti diffuse sul territorio e tengono i registri presso Unità centralizzate o di coordinamento ai sensi dell'articolo 12, comma 13 bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) nonché (qualora la presa in carico o l'uscita

del rifiuto dallo stabilimento sia gestita tramite un intermediario o commerciante) i seguenti dati della società commerciale o di intermediazione:

- DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE DELLA IMPRESA
- CODICE FISCALE DELL'IMPRESA
- SEDE DELL'IMPRESA
- NUMERO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO GESTIONE RIFIUTI

e) nella **quinta colonna** possono essere riportate eventuali annotazioni

C-2

DESCRIZIONE TECNICA MOD. "B" INTERMEDIARI E COMMERCianti NON DETENTORI

I. LE SOCIETA' COMMERCIALI O DI INTERMEDIAZIONE CHE NON DETENGONO I RIFIUTI hanno l'obbligo di tenere il registro di cui all'allegato "B".

II SULLA PRIMA PAGINA DEL REGISTRO DI CARICO e scarico devono essere riportati

- a) i dati anagrafici relativi all'impresa (ditta, residenza, codice fiscale e ubicazione dell'esercizio);
- b) la elencazione di tutte le possibili caratteristiche proprie del rifiuto, con riferimento allo stato fisico ed alle classi di pericolo. I numeri e le lettere riportati in corrispondenza delle possibili caratteristiche dei rifiuti devono essere utilizzati in sede di annotazione di un'operazione di carico o di scarico sul registro per individuare le caratteristiche proprie del rifiuto cui l'annotazione si riferisce. A tali fini i predetti numeri e lettere devono essere riportati sulle corrispondenti voci "stato fisico" e "classi di pericolosità" in sede di annotazione del carico o dello scarico dei rifiuti

III. I FOGLI DEL REGISTRO devono contenere le seguenti informazioni:

- a) Nella prima sezione devono essere indicati le informazioni relative alla DATA DELL'OPERAZIONE ed il NUMERO DEL FORMULARIO CON LA DATA DI EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO
- b) Nella seconda colonna devono essere riportate le seguenti caratteristiche del rifiuto:
 - IL CODICE CER DEL RIFIUTO
 - LA DESCRIZIONE DEL RIFIUTO
 - LO STATO FISICO DEL RIFIUTO: 1. Solido pulverulento; 2. Solido non pulverulento; 3. Fangoso palabile; 4. Liquido
 - LE CLASSI DI PERICOLO DI CUI ALL'ALLEGATO D INDIVIDUATE SULLA BASE DELL'ALLEGATO E AL PRESENTE DECRETO, PROPRIE DEL RIFIUTO (solo per i rifiuti pericolosi)
 - LA DESTINAZIONE DEL RIFIUTO CON L'INDICAZIONE DEL CODICE DI ATTIVITA' DI CUI AGLI ALLEGATI "B" E "C" DEL DECRETO LEGISLATIVO 5.2.97, N. 22 (se la registrazione si riferisce allo scarico
 - LA QUANTITA' DI RIFIUTI (in Kg o in litri)
- c) Nella terza colonna devono essere indicati la DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE, CODICE FISCALE E INDIRIZZO DEL PRODUTTORE O DETENTORE E DEL TRASPORTATORE
- d) Nella quarta colonna devono essere indicati la DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE, CODICE FISCALE E INDIRIZZO DEL DESTINATARIO, specificando se i rifiuti sono destinati ad attività di recupero o di smaltimento e il codice di attività riportato nell'allegato "B" e "C" del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.